

## **Proposta USB PI MIT**

*In occasione alla convocazione della riunione per la contrattazione decentrata integrativa del 17 settembre 2024, finalizzata alla definizione dei criteri per l'utilizzazione delle nuove somme confluite nel FRD del ministero ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.l. 68/2022, la scrivente USB Pubblico Impiego ritiene necessario predisporre una integrazione all'accordo FRD 2024, quale unica modalità prevista dagli artt. 76 e 77 del CCNL Funzioni centrali 2016 2018 per la utilizzazione delle risorse*

*A tal fine si inoltra la seguente proposta in bozza.*

### **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE**

**DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO**

**Divisione I**

### **Accordo integrativo aggiuntivo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate 2024**

Premessa

Le risorse aggiuntive confluiscono nel Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 del Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.l. 68/2022 ammontano ad € \_\_\_\_\_ . La Direzione generale dighe ed infrastrutture idriche provvede al versamento della quota annuale dell'incentivo conservata sul capitolo 1417 alimentando il Fondo.

A seguito dell'incremento di risorse così quantificato si rende necessario individuare, ai sensi degli articoli 7, comma 6, del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 e 77, comma 2 e 3, e 78, comma 3, del CCNL 2016-2018 i criteri, le modalità ed i programmi per l'attribuzione degli incentivi al personale attualmente in servizio nelle articolazioni amministrative indicate dalla suddetta norma e segnatamente al personale in servizio presso la Direzione generale dighe ed Uffici tecnici per le dighe presso i Provveditorati Interregionali alle OO.PP.

A tal fine il giorno \_\_\_\_\_ si è svolto l'incontro tra la parte pubblica e le OO.SS. rappresentative del personale delle Aree che sottoscrivono il seguente articolato integrativo aggiuntivo all'FRD 2024.

Art. 1

**OGGETTO DELL'ACCORDO**

Con questo accordo le parti prevedono per l'anno 2024 nei limiti e nel rispetto, della norma richiamata in premessa, di destinare le risorse aggiuntive per l'incentivazione della produttività ed il raggiungimento di obiettivi dichiarati che prevedono un incremento di impegno dei lavoratori indicati in premessa coinvolti nella la realizzazione degli obiettivi istituzionali verificabili assegnati mediante specifici progetti-obiettivo finalizzati agli scopi.

Art. 2

REPERIBILITA'

Ai fini della vigilanza sui lavori e sull'esercizio in sicurezza delle dighe ed opere di derivazione anche in condizioni di emergenza, la quota parte di euro \_\_\_\_\_ dell'importo indicato in premessa è destinata a retribuire la reperibilità programmata per l'anno 2024 per il personale tecnico addetto alla gestione delle emergenze nazionali della direzione generale delle dighe e delle infrastrutture idriche in quanto centro di competenza della Protezione Civile, come individuati ai sensi dell'art. 6 del CCNI del 23 marzo 2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Art. 3

FORMAZIONE

Per il potenziamento di competenze atte a sostenere l'incremento di efficienza, la riduzione dei tempi e capacità di intervento progettuali, di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe previsto dal PNRR, quota parte corrispondente al 25% per l'anno 2024 delle risorse indicate in premessa, sono destinate alla specifica formazione di tutti i lavoratori indicati in premessa secondo programmi specifici individuati dalla direzione generale sia per il personale tecnico specialistico che di supporto.

Art. 4

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per le stesse finalità di cui all'art. 3 una quota pari al 10% per l'anno 2024 delle risorse indicate in premessa, sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Art.5

CONTRATTAZIONE DI SEDE

Una quota pari al 20% dell'importo indicato in premessa è destinato ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett b) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 è riservata alla contrattazione decentrata di sede per i dipendenti in servizio indicati in premessa.

Art. 6

INCENTIVI PERFORMANCE

La quota restante dell'importo indicato in premessa, sottratte le quote destinate agli istituti di cui agli artt. 2 e 3 e 4 e 5 è destinata ad incentivare le specifiche attività di istituto svolte da tutto il personale in premessa sia tecnico che di supporto, nel rispetto delle varie professionalità organizzate in gruppi di lavoro assegnatari di progetti ben definiti che concorrono all'obiettivo del potenziamento delle specifiche

funzioni di istituto assegnate inerenti la vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe ed opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e valutazione della sicurezza.

Al fine della organizzazione delle attività da svolgere, della programmazione degli obiettivi e della verifica dei risultati attesi, il Direttore generale per le dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche, sulla base delle effettive esigenze migliorative, determina con propri provvedimenti i necessari progetti-obiettivo ed alloca il personale in gruppi di lavoro all'uopo istituiti, curando la partecipazione di tutto il personale in servizio presso le citate articolazioni alle varie attività, secondo equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro.

Al personale suindicato è corrisposta la quota parte procapite delle risorse di cui al presente articolo sulla base di una parametrizzazione pari a 100 per l'area II e \_\_\_\_\_ per l'area III ed alla qualità del contributo prestato da ciascun lavoratore come determinato dal soggetto valutatore secondo il sistema vigente (max 25), in misura proporzionale ai pesi correlati al punteggio attribuito, secondo le seguenti fasce di punteggio: 5-8, 9-13, 14-18, 19-25, come riportato nello schema che segue:

#### FASCE PUNTEGGIO PESI

1	punteggio 25-19	PESO 125
2	punteggio 18-14	PESO 115
3	punteggio 13-9	PESO 110
4	punteggio 8-5	PESO 100

Degli ordini di servizio emessi per la determinazione dei gruppi di lavoro e dei progetti sarà data informazione alle OO.SS. Territoriali decentrate ed alle RSU interessate.

#### Art. 7

#### LIMITI ECONOMICI

L'incentivo è attribuito a tutto il personale in premessa nei limiti della misura massima del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### Art. 8

#### MONITORAGGIO

L'Amministrazione e le OO.SS. nazionali rappresentative del dicastero per il personale delle Aree, con cadenza annuale, si incontrano per la verifica della corretta applicazione del presente accordo integrativo e dei risultati ottenuti, sulla base di documentazione chiara ed esaustiva fornita dall'Amministrazione.

#### Art. 9

#### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le somme individuate per gli utilizzi di cui ai precedenti articoli, qualora non utilmente utilizzate nell'anno di riferimento per i relativi scopi, confluiscono nella parte variabile del Fondo Risorse Decentrate.

Il presente accordo aggiuntivo sarà sottoposto agli organi di verifica ai sensi dell'art. 40 bis comma 3 del dlgs n. 165/2001

Roma, 17 settembre 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la parte pubblica  
Sindacali

Per le Organizzazioni

USB Pubblico Impiego MIT